

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3314

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MERLO, BORGHESE**

Disposizioni concernenti l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree depresse

Presentata il 16 settembre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia è uno dei Paesi dell'Unione europea che maggiormente sta pagando il prezzo della crisi economico-finanziaria globale che continua da diversi anni.

Analogamente a quanto accade in Grecia e in Spagna, anche l'Italia ha dovuto realizzare un intenso programma di tagli alla spesa indispensabili per evitare ulteriori peggioramenti della crisi economica.

È evidente che un programma di austerità per risultare efficace deve essere necessariamente accompagnato da misure che favoriscano la crescita economica, anche mediante la realizzazione di nuovi investimenti. In questo contesto si inseriscono la necessità e l'opportunità di ricorrere alla realizzazione delle cosiddette

zone economiche speciali (ZES), denominate anche *special economic zone* (SEZ).

Una ZES è una zona all'interno di una Nazione in cui sono adottate specifiche leggi finanziarie ed economiche costruite con l'obiettivo di attrarre investitori stranieri che potrebbero essere interessati a fare affari in un'area dove ricevono trattamenti vantaggiosi in termini fiscali, economici e finanziari.

Alcune delle ZES più estese si trovano in Cina, dove il Governo ha avviato la creazione di tali aree dal 1980 e dove ultimamente si stanno caratterizzando intere province, ma ci sono esempi anche in Europa (a Madeira e in Lettonia) e numerose *free trade zone* in realtà hanno caratteristiche analoghe alle ZES e ben 14 in Polonia recentemente sono state rinno-

vate sino al 2020. All'interno della ZES, le tasse vengono ridotte e possono essere azzerate completamente e le aziende pagano tariffe più basse.

L'idea alla base di una ZES è che essa può essere in grado di stimolare una rapida crescita economica. Attrahendo gli investitori stranieri, le nazioni possono attingere ricchezze provenienti da altri Paesi per migliorare le loro economie e le loro condizioni di vita. Tali zone possono svilupparsi molto rapidamente, attirando lavoratori provenienti da tutta l'area di riferimento. Numerose nazioni hanno sperimentato un *boom* economico dovuto agli effetti istitutivi delle ZES con un prodotto interno lordo della zona nei primi quattro anni superiore al 300 per cento. Recentemente anche la Grecia ha manifestato il suo interessamento verso l'istituzione di ZES come strumento eccezionale per lo sviluppo di aree depresse ma con forti potenzialità, legate alla presenza di porti di rilievo come il Pireo.

In Italia esistono le condizioni ideali per l'istituzione di ZES in diverse aree, ma in particolare nelle regioni del Mezzogiorno che rientrano tutte nella definizione aree depresse (Sicilia, Sardegna Basilicata, Campania, Calabria e Puglia) e anche nelle regioni del centro. Tutte le regioni possono rientrare nell'obiettivo convergenza, cioè tra le regioni interessate al sostegno mediante fondi strutturali dell'Unione europea.

Una particolare attenzione meritano le zone che si trovano vicino a porti, in quanto essi favoriscono la circolazione di milioni di contenitori all'anno provenienti da ogni parte del mondo e quindi, insieme alle aree retrostanti, possono rappresentare i luoghi migliori per l'istituzione di aree di sviluppo per aziende che operano in settori industriali o nella logistica distributiva, ma anche nella filiera agroalimentare e viti-vinicola; tuttavia per attrarre tali imprese occorre offrire significativi vantaggi fiscali e amministrativi.

Ad esempio, il porto di Brindisi, ai primi posti nel *transshipment* nel Mediterraneo, con la disponibilità delle aree retroportuali e aeroportuali, ha tutte le carte in

regola per favorire la nascita di una ZES a sostegno di un rapido sviluppo economico e sociale della regione Puglia.

La realizzazione delle ZES appare dunque la ricetta ideale per rilanciare i *foreign direct investment* in Italia, cioè gli investimenti esteri in Italia, catalizzando l'interesse di grandi gruppi internazionali che oggi non sono in Italia e nazionali, creando dunque occupazione e sviluppo economico stabile. Tali benefici sono attesi in misura nettamente superiore alle perdite che l'erario sostiene per realizzare il sistema di incentivazione dal momento che si tratta di entrate fiscali al momento inesistenti. In altre parole, se si considerano soltanto i benefici e gli oneri marginali che derivano dall'istituzione di una ZES, il saldo rimane di gran lunga favorevole. Pertanto, il Governo dovrebbe avere tutto l'interesse a perseguire questo tipo di soluzioni per lo sviluppo, lavorando strenuamente per la condivisione con i *partner* europei per superare le eventuali obiezioni in merito al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

L'intento della presente proposta di legge è quello di istituire ZES nelle aree depresse del nostro Paese al fine di costituire un'attrattiva per gli investitori esteri e nazionali, che potrebbero usufruire di agevolazioni fiscali per l'insediamento di nuove attività produttive.

Lo scopo è quello di rilanciare le attività che gravitano intorno alle infrastrutture come i porti e gli aeroporti e di stimolare l'assunzione di personale del luogo, al fine di rilanciare un'economia colpita da una grave crisi.

Le nuove imprese che avvieranno una nuova attività economica nelle aree depresse dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 usufruiranno delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

*b)* esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque metodi di imposta. Per le PMI l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

*c)* esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) e, comunque, da ogni tributo e tassa locali che integri o sostituisca quelle citate, per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

*d)* riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo

indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è pari al 30 per cento;

*e)* esenzione completa dalle imposte doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano che sono lavorati e che quindi sono esportati attraverso le ZES;

*f)* per le imprese già presenti nella ZES, limitatamente a quelle classificabili come PMI, applicazione delle agevolazioni fiscali di cui alle lettere *b)* (IRAP), *d)* (contributi sulle retribuzioni) ed *e)* (IVA, dazi). Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. La presente legge stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree depresse.

2. La ZES è un territorio ben identificato dove le imprese insediate possono beneficiare di regimi particolari.

3. Lo scopo della presente legge è quello di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per incentivare l'insediamento nella ZES di imprese internazionali che svolgono attività logistica o industriale e promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

### ART. 2.

1. Le ZES godono dei diritti di proprietà o di utilizzo delle aree annesse alle zone stesse. Tutte le imprese già presenti nel territorio di riferimento al momento dell'istituzione della ZES continuano a mantenere gli eventuali diritti di concessione di cui sono in possesso.

2. Nella ZES sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale e imprese di servizi in genere.

3. Nella ZES, in particolare, sono consentite le seguenti operazioni relative alle merci:

- a) operazioni di importazione;
- b) operazioni di deposito;
- c) operazioni di confezionamento;
- d) operazioni di trasformazione;
- e) operazioni di assemblaggio;
- f) operazioni di riesportazione.

## ART. 3.

1. Nella ZES sono espressamente vietate:

a) la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi;

b) la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente;

c) la fabbricazione di armi;

d) la produzione di tabacco;

e) ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.

2. All'interno delle ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

3. Le nuove imprese che si insedieranno nelle ZES operano in piena armonia con le normative nazionale e dell'Unione europea e con gli specifici regolamenti adottati per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come imprese della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.

4. L'amministrazione e la gestione della ZES, ferme restando le competenze che le normative nazionale e dell'Unione europea attribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità, sono affidate a un soggetto giuridico di capitale misto, pubblico e privato, al quale spettano:

a) la realizzazione di un progetto imprenditoriale;

b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;

c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di un'impresa nella ZES;

d) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;

e) la lottizzazione dei terreni;

f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;

g) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi reali, quali trasporti, illuminazione, telecomunicazione e sicurezza;

h) la promozione sistematica delle aree verso i potenziali investitori internazionali;

i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;

l) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

#### ART. 4.

1. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

*c)* esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) e, comunque, da ogni tributo o tassa locale che integri o sostituisca le citate imposta e tassa, per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

*d)* riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

2. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, che sono lavorati e che sono esportati attraverso la ZES.

3. Per le imprese già presenti nella ZES, limitatamente a quelle già classificabili quali PMI, le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettere *b)* e *d)*, e quelle di cui al comma 2. Per quanto riguarda l'IRAP l'esenzione è riconosciuta nella misura del 50 per cento.

4. Il godimento dei benefici di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

*a)* le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

*b)* almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito delle aree depresse;

*c)* il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio;

*d)* le PMI già presenti nella ZES non devono essere collegate, controllate o con-

trollanti imprese che superano uno dei parametri stabiliti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per poter essere definite PMI.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### ART. 5.

1. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati ai sensi della presente legge è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno, sulla base di indicatori predefiniti come:

- a) imprese insediate;
- b) occupazione creata;
- c) volume di affari;
- d) entità consuntivata dei benefici.

#### ART. 6.

1. Le agevolazioni indicate all'articolo 4 sono applicate dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2023.

#### ART. 7.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa pari a euro 200 milioni per l'anno 2016 e a euro 250 milioni per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze



per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0034530\*